

STATUTO DELLA FONDAZIONE  
“FONDAZIONE ALESSANDRO E CRISTINA PONTI ETS”

**Capo I COSTITUZIONE, SEDE, SCOPO, DURATA**

**Art. 1 Costituzione**

È costituita una fondazione denominata “Fondazione Alessandro e Cristina Ponti ETS” o per brevità “Fondazione Ponti ETS”, ai sensi del Titolo IV del Codice del Terzo Settore, di cui al Decreto Legislativo 3 luglio 2017 n. 117 e s.m.i, nonché, in quanto compatibili, dalle norme del Codice Civile e relative disposizioni di attuazione.

La Fondazione non ha scopo di lucro. La denominazione della “Fondazione Alessandro e Cristina Ponti ETS” o “Fondazione Ponti ETS” è riportata in qualsiasi segno distintivo utilizzato per lo svolgimento dell’attività e in qualunque comunicazione rivolta a terzi ed in genere al pubblico.

**Art. 2 Sede legale – Sedi operative - Uffici**

La sede legale della Fondazione è a Milano, alla via Dei Piatti, n. 8. La modifica della sede legale nell’ambito del territorio comunale è deliberata dal Consiglio di Amministrazione e non costituisce modifica statutaria.

La Fondazione potrà costituire sedi secondarie o distaccate sia in Italia che all’estero, previa delibera del Consiglio di Amministrazione.

**Art. 3 Finalità**

La Fondazione persegue esclusivamente finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale esercitando in via esclusiva e principale una o più attività di interesse generale, senza scopo di lucro.

La Fondazione persegue, in via principale, ma non esaustiva, lo scopo di promuovere e diffondere il ‘Rating della felicità’, come strumento innovativo e scientificamente fondato per la misurazione e la valutazione della coesione sociale e delle relazioni comunitarie in ambito locale, regionale e nazionale.

La Fondazione promuove e valorizza un armonico sviluppo di verifica ed aggiornamento del “Rating della Felicità” ed ogni iniziativa propria che educi e promuova le virtù civili della libertà, responsabilità, gratuità, ricerca della felicità e le relazioni interpersonali ed intergenerazionali.

La Fondazione, qualora se ne presentasse la necessità, può, per il raggiungimento degli scopi sociali, stipulare accordi o convenzioni con Enti, italiani o esteri, sia pubblici che privati.

#### **Art.4 Oggetto**

La Fondazione persegue le proprie finalità attraverso lo svolgimento, in via esclusiva o principale, delle attività di interesse generale, di cui all’art. 5 del D.lgs. 117/2017 e smi, di seguito indicate:

a) interventi e servizi finalizzati alla salvaguardia e al miglioramento delle condizioni dell'ambiente e all'utilizzazione accorta e razionale delle risorse naturali, con esclusione dell'attività, esercitata abitualmente, di raccolta e riciclaggio dei rifiuti urbani, speciali e pericolosi;

b) interventi di tutela e valorizzazione del patrimonio culturale e del paesaggio, ai sensi del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, e successive modificazioni;

c) organizzazione e gestione di attività culturali, artistiche o ricreative di interesse sociale, incluse attività, anche editoriali, di promozione e diffusione della cultura e della pratica del volontariato e delle attività di interesse generale di cui al presente articolo;

d) organizzazione e gestione di attività turistiche di interesse sociale, culturale o religioso;

e) beneficenza, sostegno a distanza, cessione gratuita di alimenti o prodotti di cui alla legge 19 agosto 2016, n. 166, e successive modificazioni, o erogazione di denaro, beni o servizi a sostegno di persone svantaggiate o di attività di interesse generale a norma del presente articolo;

f) promozione della cultura della legalità, della pace tra i popoli, della nonviolenza e della difesa non armata;

g) promozione e tutela dei diritti umani, civili, sociali e politici, nonché dei diritti dei consumatori e degli utenti delle attività di interesse generale di cui al presente articolo, promozione delle pari opportunità e delle iniziative di aiuto

reciproco, incluse le banche dei tempi di cui all'articolo 27 della legge 8 marzo 2000, n. 53, e i gruppi di acquisto solidale di cui all'articolo 1, comma 266, della legge 24 dicembre 2007, n. 244;

La Fondazione, per il raggiungimento delle proprie finalità, potrà, in via esemplificativa e non esaustiva:

- attivare programmi di sviluppo ed interventi per garantire la qualità della vita, le pari opportunità e la non discriminazione;
- promuovere ed organizzare manifestazioni, convegni, incontri, procedendo alla pubblicazione dei relativi atti o documenti, e tutte quelle iniziative ed eventi idonei a promuovere le finalità proprie della Fondazione;
- erogare premi e borse di studio;
- svolgere attività di formazione, corsi e seminari attinenti, direttamente o indirettamente, ai settori d'interesse della Fondazione;
- raccogliere fondi per il perseguimento degli obiettivi statutari, attraverso campagne istituzionali o specifiche che possano prevedere anche manifestazioni, spettacoli e vendite di oggetti promozionali;
- realizzare attività editoriali, di documentazione e ricerca, pubblicare e diffondere saggi, opuscoli, libri, scritti, audiovisivi, materiale multimediale, manualistica di settore e ogni altro materiale e/o attività culturale che abbia finalità formative/informative e/o contribuisca alla sensibilizzazione/informazione dell'opinione pubblica agli scopi istituzionali;
- fornire ogni genere di assistenza e supporto a tutti i soggetti che a diverso titolo operano od intendono operare nell'ambito delle finalità perseguite dalla Fondazione;
- aderire e/o partecipare direttamente ad organismi, unioni, enti, federazioni nazionali ed internazionali, associazioni di secondo livello che si prefiggono medesimi e/o simili e/o analoghi finalità e scopi;
- attivare campagne d'informazione e comunicazione e l'elaborazione di strategie di fund-raising mirate a potenziare e/o creare nuovi interventi;
- partecipare a bandi regionali, nazionali, europei.

La Fondazione può svolgere attività diverse, secondo i criteri e nei limiti di cui all'art. 6 del D.lgs. 117/2017 e smi, rispetto a quelle sopra indicate a condizione che siano

secondarie e strumentali rispetto alle attività di interesse generale di cui sopra, individuate con apposito atto deliberativo del Consiglio di Amministrazione. L'organo di amministrazione documenta il carattere secondario e strumentale delle attività di cui all'articolo 6 del D.lgs. 117/2017 e s.m.i., a seconda dei casi, nella relazione di missione o in una annotazione in calce al rendiconto per cassa o nella nota integrativa al bilancio.

La Fondazione, ai sensi dell'art. 7 del D.lgs. 117/2017, può inoltre realizzare attività di raccolta fondi anche in forma organizzata e continuativa, anche mediante sollecitazione al pubblico o attraverso la cessione o erogazione di beni o servizi di modico valore, impiegando risorse proprie e di terzi, inclusi volontari e dipendenti, nel rispetto dei principi di verità, trasparenza e correttezza nei rapporti con i sostenitori e il pubblico.

#### **Art. 5 Durata**

La Fondazione ha durata indeterminata.

#### **Art. 6 Patrimonio**

Nel patrimonio della Fondazione deve sempre sussistere un fondo di dotazione del valore di almeno euro 30.000 (trentamila).

Tale patrimonio è costituito altresì da un Fondo di gestione che può essere composto da:

- apporti dei Membri della Fondazione;
- beni mobili e immobili, eredità, legati, contributi pubblici e privati, donazioni ed erogazioni liberali con tale specifica destinazione;
- ogni altra entrata destinata ad incrementarlo per deliberazione del Consiglio di Amministrazione.

I ricavi dalle attività istituzionali e diverse dell'Ente, a titolo esemplificativo e non esaustivo, sono costituite da:

- le rendite del patrimonio;
- le entrate derivanti da iniziative promosse dalla Fondazione e da quelle derivanti dall'eventuale svolgimento di attività diverse da quelle di interesse generale;
- proventi da raccolta fondi effettuata anche in forma organizzata e continuativa;
- i contributi dello Stato, di enti pubblici, di società private o di privati;
- i contributi di organismi europei e internazionali;

- le donazioni, le oblazioni o i lasciti in natura o in denaro ed ogni altro eventuale introito non espressamente destinato all'aumento del patrimonio;
- i rimborsi, i corrispettivi, ricavi o entrate comunque denominate derivanti da attività svolte in convenzione o in accreditamento, e non solo, per l'esercizio delle attività istituzionali;
- qualsiasi altra entrata derivante da attività diverse;
- ogni altra entrata finalizzata all'attività istituzionale.

#### **Art. 7 Vincolo di destinazione**

Il Patrimonio è utilizzato per lo svolgimento delle attività statutarie ai fini dell'esclusivo perseguimento di finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale.

Le rendite e le risorse della Fondazione saranno impiegate esclusivamente per il funzionamento della Fondazione stessa e per la realizzazione dei suoi scopi.

### **Capo II MEMBRI ED ORGANI DELLA FONDAZIONE**

#### **Art. 8 Organi della Fondazione**

Sono organi della Fondazione:

- il Consiglio di Amministrazione;
- il Presidente e Vicepresidente;
- il Segretario Generale;
- il Comitato Scientifico;
- Organo di revisione legale dei conti (al superamento dei limiti previsti dalla legge);
- l'Organo di Controllo;
- Consulta dei Benefattori.

#### **Art. 9 Consiglio di Amministrazione**

Il Consiglio di Amministrazione è composto da 5 (cinque) membri nominati dal Dott. Alessandro Ponti, e sono: Alessandro Ponti, Valentina Ponti, Camilla Ponti, Davide Andrea Ponti e Maria Cristina Ghezzi. Tali membri restano in carica fino a rinuncia o revoca da parte del soggetto che li ha nominati.

Venendo a mancare per morte o per altra causa alcuno di questi cinque membri, il Dott. Alessandro Ponti procederà alla sostituzione. Qualora quest'ultimo venisse a mancare per morte o per altra causa, gli altri nominati in sede di costituzione procederanno alla sostituzione e così in perpetuo.

Il membro del Consiglio di Amministrazione che, senza giustificato motivo, non partecipa a tre riunioni consecutive del Consiglio di Amministrazione, può essere dichiarato decaduto dal Consiglio stesso.

Il Consiglio di Amministrazione ha tutti i poteri per l'Amministrazione ordinaria e straordinaria della Fondazione.

In particolare, provvede a:

- approvare il bilancio consuntivo annuale, l'eventuale bilancio preventivo annuale e la relazione accompagnatoria e finanziaria;
- deliberare sull'accettazione di elargizioni, donazioni, legati, eredità e lasciti nonché sull'acquisto e la vendita di immobili, e sulla destinazione degli stessi ovvero delle somme ricavate, nel rispetto dei limiti di cui al presente Statuto;
- delibera sulle richieste di ingresso nella Consulta dei Benefattori;
- individuare le aree di attività della Fondazione;
- deliberare la costituzione ovvero la partecipazione a società di capitali o ad altri enti;
- nominare un Segretario Generale della Fondazione determinandone compiti, qualifica e natura dell'incarico e delegando allo stesso eventualmente parte dei propri poteri;
- revocare eventualmente il Segretario Generale non prima di 12 mesi dalla nomina;
- nominare i componenti dell'eventuale Comitato Scientifico;
- nominare il Revisore dei Conti e l'Organo di controllo;
- deliberare, con il voto favorevole della maggioranza di due terzi dei membri, le modifiche dello Statuto;
- conferire speciali incarichi a singoli Consiglieri, anche con facoltà di delega, fissandone le attribuzioni, nelle forme previste dalla legge;
- assumere e licenziare il personale dipendente determinandone l'inquadramento giuridico e il trattamento economico;
- deliberare, con il voto favorevole della maggioranza di due terzi dei membri, lo scioglimento dell'Ente e la devoluzione del patrimonio ai sensi del presente Statuto;

- costituire comitati ulteriori rispetto a quelli già previsti nel presente Statuto;
- svolgere ogni ulteriore compito ad esso affidato dal presente Statuto.

#### **Art. 10 Convocazione**

Il Consiglio di Amministrazione è convocato dal Presidente di propria iniziativa o su richiesta di almeno metà dei suoi membri, senza obblighi di forma purché con mezzi idonei con almeno tre giorni di preavviso ovvero, in caso di urgenza, almeno ventiquattro ore prima.

L'avviso di convocazione deve contenere l'ordine del giorno della seduta, il luogo e l'ora. È ammessa la possibilità di intervento a distanza mediante l'utilizzo di mezzi di telecomunicazione a condizione: - che sia consentito al Presidente di accertare l'identità e la legittimazione degli intervenuti, regolare lo svolgimento dell'adunanza, constatare e proclamare i risultati della votazione; - che sia consentito al soggetto verbalizzante di percepire adeguatamente tutti gli eventi che debbono essere oggetto di verbalizzazione; - che sia consentito agli intervenuti di partecipare in tempo reale alla discussione ed alla votazione simultanea sugli argomenti all'ordine del giorno, con possibilità di visionare, ricevere o trasmettere documentazione sempre in tempo reale.

Il Consiglio di Amministrazione è presieduto dal Presidente o, in caso di sua assenza, impedimento o rinuncia, dal Vice - Presidente; in mancanza dal Consigliere più anziano d'età.

Il Consiglio di Amministrazione è validamente costituito qualora siano presenti almeno la metà dei suoi membri.

Il Consiglio di Amministrazione si svolge e delibera utilizzando il metodo collegiale.

Le deliberazioni sono assunte con il voto favorevole della maggioranza dei consiglieri presenti, salvo diversi quorum stabiliti dal presente statuto.

Le deliberazioni constano da apposito verbale sottoscritto dal Presidente, steso su apposito libro da tenersi con le modalità previste dal D.lgs. 117/2017 e smi.

#### **Art. 11 Presidente e Vicepresidente**

Il Presidente della Fondazione è Alessandro Ponti.

Il Presidente della Fondazione è anche Presidente del Consiglio di Amministrazione.

Di norma Egli ha la legale rappresentanza della Fondazione di fronte a terzi. Agisce e resiste avanti a qualsiasi autorità amministrativa o giurisdizionale, nominando avvocati.

Il Presidente esercita tutti i poteri di iniziativa necessari per il buon funzionamento amministrativo e gestionale della Fondazione.

Il Vicepresidente è Maria Cristina Ghezzi.

Il Vicepresidente è anche Vicepresidente del Consiglio di Amministrazione.

Il Presidente può delegare tutte o alcune delle sue funzioni al Vicepresidente.

In particolare, il Presidente cura le relazioni con Enti, Istituzioni e Imprese Pubbliche e Private ed altri organismi, anche al fine di instaurare rapporti di collaborazione e sostegno delle singole iniziative della Fondazione.

Venendo a mancare per morte o per altra causa il Presidente o il Vicepresidente, gli altri membri del Consiglio di Amministrazione procederanno alla loro elezione tra i membri del Consiglio stesso.

#### **Art. 12 Segretario Generale**

Il Segretario Generale è nominato dal Consiglio di Amministrazione, che ne stabilisce la natura, la qualifica.

Il Segretario Generale è responsabile operativo della Fondazione e resta in carica per tre anni, potendo essere rieletto, con facoltà di revoca da parte del Consiglio di Amministrazione non prima di 12 mesi dalla nomina. Egli, in particolare:

- provvede alla gestione organizzativa ed amministrativa della Fondazione, nonché alla organizzazione e promozione delle singole iniziative, predisponendo mezzi e strumenti necessari per la loro concreta attuazione;
- presenta al Consiglio di Amministrazione un piano di iniziative e progetti per lo sviluppo delle attività della Fondazione, sulla base delle delibere di indirizzo del Consiglio di Amministrazione;
- dà esecuzione, nelle materie di sua competenza, alle deliberazioni del Consiglio di Amministrazione, nonché agli atti del Presidente. Egli partecipa, senza diritto di voto se non è consigliere, alle riunioni del Consiglio di Amministrazione, del Comitato Scientifico e della Consulta dei Benefattori.

#### **Art. 13 Comitato Scientifico**



La Fondazione può dotarsi di un Comitato Scientifico, avente funzione di organo consultivo.

Il Comitato Scientifico è composto da un numero variabile di membri, scelti e nominati dal Consiglio di Amministrazione tra le persone fisiche e giuridiche, enti, ed istituzioni italiane e straniere particolarmente qualificate, di riconosciuto prestigio e specchiata professionalità nelle materie di interesse della Fondazione.

Il Comitato Scientifico svolge, in collaborazione con il Consiglio di Amministrazione e il Segretario Generale della Fondazione, una funzione tecnico consultiva in merito al programma annuale delle iniziative e ad ogni altra questione per la quale il Consiglio di Amministrazione ne richieda espressamente il parere per definire gli aspetti culturali delle singole manifestazioni di rilevante importanza.

I membri del Comitato Scientifico durano in carica tre anni e possono essere confermati. L'incarico può cessare per dimissioni, incompatibilità o revoca. Il Comitato Scientifico è presieduto e si riunisce su convocazione del Presidente della Fondazione. Alle riunioni del Comitato Scientifico partecipa, senza diritto di voto, il Segretario Generale.

#### **Art. 14 Organo di Revisione Legale dei Conti**

Ai sensi dell'articolo 31 del D.lgs. 117/2017, qualora ricorrano i requisiti previsti dalla legge e qualora la revisione non sia stata conferita all'Organo di controllo, è istituito l'organo incaricato alla revisione legale dei conti, anche monocratico.

I componenti dell'organo di revisione sono scelti e nominati dal Consiglio di Amministrazione a maggioranza assoluta degli stessi tra persone iscritte nel Registro dei Revisori Legali.

L'organo di revisione vigila sulla gestione finanziaria della Fondazione, accerta la regolare tenuta delle scritture contabili, esamina le proposte di bilancio preventivo e di conto consuntivo, redigendo apposite relazioni, ed effettua verifiche di cassa. Egli partecipa senza diritto di voto alle riunioni del Consiglio di Amministrazione.

I componenti dell'organo di revisione restano in carica tre anni e possono essere riconfermati.

#### **Art. 15 Organo di Controllo**

Ai sensi dell'art. 30 del d.lgs. 117/2017 e s.m.i., la Fondazione costituisce l'organo di controllo, in forma monocratica o collegiale. I componenti dell'organo di controllo sono nominati dal Consiglio di Amministrazione e restano in carica tre anni e possono essere riconfermati.

L'organo di controllo, monocratico o collegiale, vigila sull'osservanza della legge e dello statuto e sul rispetto dei principi di corretta amministrazione, nonché sulla adeguatezza dell'assetto organizzativo, amministrativo e contabile e sul suo concreto funzionamento. L'organo di controllo esercita, inoltre, compiti di monitoraggio delle finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale ed attesta che il bilancio sociale sia stato redatto in conformità alle linee guida di cui all'art. 14 D. Lgs. n. 117/2017.

All'organo di controllo può essere affidata la revisione legale dei conti, purché tutti i componenti siano revisori legali iscritti nell'apposito registro.

#### **Art. 16 Consulta dei Benefattori**

La Fondazione, con delibera del Consiglio di Amministrazione, può costituire una Consulta dei Benefattori.

La Consulta dei Benefattori è luogo di confronto tra coloro che, condividendo le finalità della fondazione, ne promuovono il perseguimento delle finalità istituzionali.

Possono far parte della Consulta dei Benefattori, previa richiesta e approvazione del Consiglio di Amministrazione, le persone fisiche o giuridiche (rappresentate quest'ultime dai loro legali rappresentanti o loro delegati), che si rendono benefattori della Fondazione sulla base dei criteri di ammissione stabiliti annualmente dal Consiglio di Amministrazione.

La Consulta dei Benefattori è convocata e presieduta dal Presidente del Consiglio di Amministrazione della Fondazione e si riunisce per confrontarsi sulle attività e sui progetti posti in essere dalla Fondazione.

#### **Art. 17 Volontari**

La Fondazione può avvalersi di volontari che esprimono la volontà di contribuire alle attività di interesse generale in modo personale, spontaneo e gratuito, senza fini di lucro né diretto né indiretto ed esclusivamente per fini di solidarietà sociale ai sensi dell'art. 17 del d.lgs. n. 117 del 2017 e s.m.i.

La Fondazione iscrive in un apposito registro i volontari che svolgono la loro attività in modo non occasionale.

La Fondazione deve assicurare i volontari contro gli infortuni e le malattie connessi allo svolgimento dell'attività di volontariato, nonché per la responsabilità civile verso terzi ai sensi dell'art. 18 del d.lgs. 117 del 2017.

L'attività di volontariato non può essere retribuita in alcun modo neanche dal beneficiario. Al volontario possono essere soltanto rimborsate le spese effettivamente sostenute e documentate per l'attività prestata, entro limiti massimi e condizioni preventivamente stabiliti dalla Fondazione stessa, che in ogni caso devono rispettare i limiti stabiliti dal d.lgs. n. 117 del 2017 e smi.

La qualifica di volontario è incompatibile con qualsiasi forma di rapporto di lavoro retribuito con l'ente di cui il volontario è associato o tramite il quale svolge la propria attività volontaria.

La Fondazione può, altresì, stipulare delle convenzioni con Associazioni di Volontariato.

#### **Art. 18 Trasparenza**

La Fondazione adempie a tutti gli adempimenti richiesti in tema di pubblicità e trasparenza dalla legge ed in particolare dal D.lgs. 117/2017 e smi.

#### **Art. 19 Libri sociali**

La Fondazione ha obbligo della tenuta dei seguenti libri sociali:

- il libro dei volontari che svolgono le attività in modo non occasionale;
- il libro delle adunanze e delle deliberazioni del Consiglio di Amministrazione, dell'Organo di controllo, e di eventuali altri organi sociali;

I libri sociali sono tenuti a cura del Consiglio di Amministrazione, ad eccezione dei libri sociali dell'Organo di Controllo e dell'eventuale Organo di Revisione, che sono tenuti dall'organo di riferimento.

### **CAPO III - ESERCIZIO FINANZIARIO SCIoglimento**

#### **Art. 20 Esercizio finanziario**

L'esercizio finanziario ha inizio il 1°(primo) gennaio e termina il 31 (trentuno) dicembre di ciascun anno. Entro tale termine il Consiglio di Amministrazione approva l'eventuale bilancio economico di previsione dell'esercizio successivo ed entro il 30 giugno successivo il bilancio consuntivo.

Copia del bilancio di esercizio, unitamente al verbale della seduta del Consiglio in cui è stato approvato, dovrà essere depositata nei modi di legge.

Il bilancio preventivo e consuntivo sono strutturati in modo da fornire una chiara rappresentazione della situazione economica, finanziaria e patrimoniale della Fondazione.

Gli eventuali avanzi delle gestioni annuali dovranno essere impiegati per il ripiano di eventuali perdite di gestione precedenti prima che per il potenziamento dell'attività della Fondazione o per l'acquisto di beni strumentali per l'incremento o il miglioramento della sua attività.

È vietata qualsiasi distribuzione, diretta o indiretta, di utili od avanzi di gestione, del fondo di dotazione, nonché di altri fondi e riserve durante la vita della Fondazione, ai sensi di legge. Si considerano in ogni caso distribuzione indiretta di utili le ipotesi previste dall'articolo 8, comma 3, del D.lgs. 117/2017 e smi.

Si applica la disciplina prevista dall'art. 14 del D.lgs. 117/2017 e smi.

#### **Art. 21 Scioglimento ed Estinzione**

In caso di scioglimento o estinzione della Fondazione per qualunque causa, il patrimonio verrà devoluto, con deliberazione del Consiglio di Amministrazione e previo parere positivo dell'Ufficio di cui all'articolo 45, comma 1, D.lgs. 117/2017 e smi, ad altri enti del Terzo settore operanti per il raggiungimento di scopi analoghi a quelli istituzionali o a fini di pubblica utilità secondo le disposizioni statutarie o dell'organo sociale competente o, in mancanza, alla Fondazione Italia Sociale.

### **CAPO IV - RINVIO E RICONOSCIMENTO**

#### **Art. 22 Clausola di rinvio**

Per quanto non previsto dal presente Statuto si applicano le disposizioni del Titolo IV del Codice del Terzo Settore di cui al Decreto Legislativo 3 luglio 2017, n. 117 e del Codice Civile in quanto compatibili.

Firmato Ponti Alessandro

Firmato Giacomo Ridella